



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/LEG/cr

Roma, 19 settembre 2024

**Spett. le  
Collegio n. 2  
del Consiglio di Disciplina  
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di  
Treviso**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. n. 68/2024 – Applicazione dell'art. 21 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale*

Con il Vostro quesito (prot. CNDCEC n. 8239 del 03.07.2024) si chiede se, atteso quanto disposto dall'art. 21 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, in caso di passaggio in giudicato di sentenza di condanna (a seguito di patteggiamento) a carico di un iscritto, ma di successiva riforma della sentenza di condanna e di assoluzione perché il fatto non sussiste a favore del coimputato per i medesimi fatti oggetto dell'apertura del procedimento disciplinare, sia contemplata la ulteriore sospensione del procedimento disciplinare da parte del Collegio in attesa del preannunciato ricorso per la revisione della condanna dell'iscritto. Ovvero se la sentenza di assoluzione per il coimputato non ancora passata in giudicato e la prospettata attività di richiesta di revisione della condanna per l'iscritto possa considerarsi "periodo di attesa dell'esito del giudizio pendente". Si osserva al riguardo quanto segue.

In via preliminare si precisa che l'esercizio della funzione disciplinare territoriale è di competenza esclusiva dei Consigli di Disciplina territoriali, come prescritto dall'art. 8, comma 1, del DPR n. 137/2012, e pertanto solo a questi ultimi spettano le determinazioni relative all'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del professionista incolpato, ivi compresa la valutazione in ordine alla decisione di sospendere o meno il procedimento disciplinare nei confronti del medesimo, qualora lo stesso organo disciplinare ravvisi che ci siano i presupposti.

Ciò posto, si ritiene che il Collegio di Disciplina territoriale debba valutare, nell'ambito della propria sfera di autonomia, se e quando sospendere il procedimento disciplinare, alla luce della documentazione relativa alla eventuale revisione del processo penale pervenuta dal professionista o a seguito di apposita richiesta all'Autorità Giudiziaria - la quale "è tenuta a dare comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto", ai sensi di quanto disposto dall'art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 139/05] -, per avere contezza dell'effettiva presentazione dell'istanza di revisione della sentenza di patteggiamento da parte del professionista.

Con i migliori saluti.

F.to Il Presidente  
Elbano de Nuccio